

D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151

(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità)

VALUTAZIONE DEI RISCHI e informazioni sulla tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

Il Datore di Lavoro

Allegato al D.V.R.

ISTITUZIONE SCOLASTICA: ISTITUTO COMPRESIVO


STATALE ESPERIA

Il Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annamaria Conti



Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:



Premessa

Una gravidanza priva di complicazioni è assolutamente compatibile con lo svolgimento della normale attività lavorativa, però, in alcuni casi, il lavoro o l'ambiente nel quale questo si svolge possono comportare un rischio per la salute della lavoratrice gestante e/o del nascituro.

Se nell'attività svolta delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento sono presenti rischi d'esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, nonché rischi derivanti dai processi produttivi che possono influire sulla sicurezza delle lavoratrici, la normativa stabilisce che il datore di lavoro concordemente con il medico competente (ove previsto) deve adottare misure di prevenzione e protezione che prevedono anche la modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro. Se tali modifiche non sono possibili, il datore di lavoro deve procedere o allo spostamento della lavoratrice ad altre mansioni, o concedere l'astensione anticipata dal lavoro informando contestualmente il Servizio Ispezione del Lavoro territoriale

LEGISLAZIONE

La legislazione vigente in materia di tutela della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento è rappresentata dal **Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità"** che ha recepito e armonizzato le precedenti normative in materia; tale decreto disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.

Definizioni

Il Decreto fornisce le seguenti definizioni:

- *congedo di maternità* si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice
- *congedo di paternità* si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità
- *congedo parentale* si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore
- *congedo per la malattia del figlio* si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa
- *lavoratrice o lavoratore*, salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i lavoratori subordinati e quelli ad essi equiparati, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.

Tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici

La tutela della sicurezza e della salute è riferita alle lavoratrici durante al periodo di gravidanza e

- colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
- rumore con livello di esposizione superiori a 80 dB(A) o rumori impulsivi;
- radiazioni ionizzanti;
- radiazioni non ionizzanti;
- sollecitazioni termiche;
- movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno del luogo di lavoro, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici.

Agenti biologici

- manipolazione di agenti biologici dei gruppi da 2 a 4 ai sensi del titolo X del decreto legislativo n. 81 del 2008 nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro;
- possibile esposizione a toxoplasma ed al virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione.

Agenti chimici


- lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gravidanza e per 7 mesi dopo il parto;
- manipolazione di sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+);
- manipolazione di sostanze e preparati classificati nocivi (Xn):
 - pericolo di effetti cumulativi (R33)
 - pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39)
 - possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti (R40)
 - può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42)
 - può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)
 - può provocare il cancro (R45)
 - può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46)
 - può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R47)
 - pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48)
 - può provocare il cancro per inalazione (R49)
 - può ridurre la fertilità (R60)
 - può danneggiare i bambini non ancora nati (R61)
 - può danneggiare i bambini allattati al seno (R64)

Condizioni di lavoro

del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

c) la lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.

Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro, in applicazione delle norme, dispone l'interdizione dal lavoro durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio dandone contestuale informazione scritta al Servizio Ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio.



Astensione obbligatoria (o Congedo di maternità)

Ha una durata di 5 mesi; il Datore di lavoro non può adibire al lavoro le donne:

- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- durante i tre mesi dopo il parto; è ammessa la flessibilità, su richiesta della lavoratrice con certificato del ginecologo, del periodo di astensione obbligatoria (un mese prima del parto e 4 mesi dopo il parto);
- durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta; tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto;
- in caso di attività a rischio per l'allattamento questo periodo è prolungato, su richiesta della lavoratrice, sino a sette mesi dopo il parto (prolungamento del periodo di astensione obbligatoria).

Riposo

Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

Congedo parentale

1. Per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dall'art. 32 del D.Lgs 151/2001. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto comma del successivo.
2. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
 - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
 - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
 - qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
3. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi;
4. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni;
5. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia

o protettive a tutela delle lavoratrici madri sul lavoro.

Fatica psicofisica e orari di lavoro

Gli orari di lavoro prolungati, il lavoro a turni e il lavoro notturno possono avere notevoli ripercussioni sulla salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Non tutte le donne ne risentono allo stesso modo e i rischi correlati variano a seconda del tipo di lavoro, delle condizioni di lavoro e delle persone interessate. Ciò concerne in particolare la protezione della salute. Tuttavia, l'affaticamento, mentale e psichico, aumenta generalmente durante la gravidanza e nel periodo post natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono. A causa della crescente stanchezza che avvertono, alcune donne gestanti o che allattano possono non essere in grado di effettuare turni irregolari o serali, lavoro notturno, straordinario. L'organizzazione dell'orario di lavoro (comprese le disposizioni in materia di intervalli di riposo, la loro frequenza e i tempi stabiliti) può ripercuotersi sulla salute di una donna incinta e del nascituro, sul suo recupero dopo il parto o sulla sua capacità di allattare e può inoltre aumentare i rischi di stress e di patologie da stress. Considerati i mutamenti della pressione sanguigna che possono verificarsi durante e dopo la gravidanza e il parto, la tipologia normale di pause sul lavoro può non essere adatta per le lavoratrici gestanti o puerpere.

Possibili misure di prevenzione: può essere necessario adeguare temporaneamente gli orari e le altre condizioni di lavoro, compresi i tempi e la frequenza delle pause nonché modificare la tipologia e la durata dei turni, al fine di evitare rischi. Per quanto riguarda il lavoro notturno, un'attività diurna dovrebbe essere possibile a titolo sostitutivo per le donne gestanti.

Carichi posturali legati all'attività delle lavoratrici gestanti o puerpere

La fatica derivante dallo stare in piedi e da altre attività fisiche è stata spesso considerata tra le cause di aborti spontanei, parti prematuri e neonati sotto peso. È potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti ovvero in postazioni non sufficientemente adattabili per tener conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti, la portata e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio.

Possibili misure di prevenzione: assicurare che gli orari di lavoro e il volume e il ritmo dell'attività non siano eccessivi e che, laddove è possibile, le lavoratrici stesse abbiano un certo controllo del modo in cui il lavoro è organizzato. Assicurare che vi sia la possibilità di sedersi. È possibile evitare o ridurre la fatica consentendo pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro. L'adeguamento dei posti di lavoro o delle procedure operative contribuisce a ovviare ai problemi posturali e rischi d'infortunio. Nel caso di alunne limitare il carico di libri e sussidi didattici pesanti.

Lavoro solitario

Le donne gestanti possono essere maggiormente vulnerabili di altre lavoratrici se si trovano a

ecc.) ed i particolari fattori medici e psicosociali riguardanti le singole donne. Le misure protettive possono comprendere adeguamenti delle condizioni di lavoro o degli orari lavorativi e si devono inoltre assicurare il sostegno, la comprensione e il riconoscimento necessari alle donne che ritornano a lavorare, pur nel rispetto della loro privacy.

Attività di postura eretta

Mutamenti fisiologici nel corso della gravidanza (maggiore volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso dalla pelvi con una conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdite di conoscenza. Periodi prolungati in piedi (da ferme e/o camminando) durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggiore rischio di parto prematuro.

Attività di postura seduta

I mutamenti propri della gravidanza che interessano i fattori di coagulazione e la compressione meccanica delle vene pelviche da parte dell'utero determinano un rischio relativamente elevato di trombosi o embolia per le donne gestanti. Se durante la gravidanza esse siedono a lungo immobili il riempimento venoso nelle gambe aumenta notevolmente e può provocare una sensazione di dolore e un edema. L'accresciuta lordosi lombare a seguito dell'aumentata circonferenza addominale può determinare dolori muscolari nella regione lombare che possono essere intensificati dal permanere in una determinata postura per un periodo di tempo eccessivamente lungo.

Possibili misure di prevenzione: per la postura eretta la prevenzione consiste nell'assicurare alla lavoratrice che siano disponibili sedili ove appropriato. La postura seduta o eretta non dovrebbe essere mantenuta ininterrottamente. È auspicabile l'alternanza tra le due. Ove ciò non sia possibile, si dovrebbero prevedere pause.

Mancanza di spazi per riposare e di altre infrastrutture per il benessere

Per le lavoratrici gestanti e puerpere il riposo è importante. L'affaticamento aumenta durante e dopo la gravidanza e può essere aggravato da fattori professionali. Il bisogno di riposo è sia fisico che mentale.

Possibili misure di prevenzione: il bisogno di riposo fisico può richiedere la disponibilità di spazi adeguati in cui le donne interessate possano sedersi o coricarsi indisturbate, nel rispetto della privacy, a intervalli appropriati.

Rischi di infezioni o di patologie renali per mancanza di adeguate infrastrutture igieniche

Se l'accesso alle toilette (e agli ambienti igienici correlati) sul posto di lavoro non è agevole (a

interessano il corpo intero possono accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso. Le lavoratrici che allattano non sono esposte a un rischio maggiore che gli altri lavoratori. In ambito scolastico l'esposizione a colpi / urti pericolosi per le lavoratrici gestanti si possono presentare in occasione di:

- sorveglianza degli alunni durante la ricreazione, specialmente quando questa avviene in locali ristretti oppure con elevate condizioni di affollamento
- attività motorie e/o ludiche svolte in palestra e/o in esterno
- assistenza o sorveglianza di alunni con gravi disabilità fisiche / cognitive

Possibili misure di prevenzione: il lavoro dev'essere organizzato in modo tale che le lavoratrici gestanti e puerpere non siano esposte ad attività che comportano rischi dovuti ad una vibrazione sgradevole che coinvolga il corpo intero, soprattutto a basse frequenze, microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti o sobbalzi che interessino l'addome.

Rumore

Evidenze sperimentali suggeriscono che un'esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita e che le basse frequenze sono maggiormente suscettibili di provocare danno; rumori di forte intensità producono un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza se protratti nel tempo. Il rumore non pone problemi specifici alle donne che hanno partorito di recente o che allattano. In ambito scolastico l'esposizione giornaliera e/o settimanale al rumore è al di sotto del livello inferiore di azione di 80 dB(A) stabilito dalle norme; rumori di intensità maggiore si possono però verificare durante le seguenti fasi lavorative: sorveglianza intervallo alunni, sorveglianza/assistenza ai pasti, attività di gioco e attività motorie di gruppo o di squadra in palestra; in tali fasi si possono produrre anche rumori di tipo impulsivo, peraltro di intensità inferiore al valore di legge di 135 dB(C).

Possibili misure di prevenzione: in via precauzionale il datore di lavoro deve assicurare, con misure organizzative, che le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento non siano esposte il meno possibile a livelli di rumore intensi, anche di breve durata. Si deve anche tener presente che l'uso di dispositivi di protezione personale da parte della madre non protegge il nascituro dal rischio fisico.

Radiazioni ionizzanti

Un'esposizione alle radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro; in ambito scolastico l'esposizione è dovuta ad elevati livelli di gas radon, potenzialmente presente, soprattutto, nei locali interrati o seminterrati.

Possibili misure di prevenzione: nel caso in cui le misurazioni di gas radon effettuati nella scuola sia risultato essere maggiore di 400 Bq/m³ (valore questo pari all'80% del livello di azione di 500 Bq/m³) il datore di lavoro deve segnalare alle lavoratrici la presenza di possibile esposizione al rischio e concedere l'astensione anticipata.

probabilità di un contatto e dalle misure di controllo disponibili. Queste possono comprendere il contenimento fisico e le misure d'igiene abituali. L'uso dei vaccini disponibili andrebbe raccomandato tenendo conto delle controindicazioni relative alla somministrazione di alcuni di essi alle donne nelle prime fasi della gravidanza. Se si è a conoscenza di un elevato rischio di esposizione ad un agente estremamente infettivo sarà opportuno che la lavoratrice gestante eviti qualsiasi esposizione. Il datore di lavoro deve assicurare il monitoraggio immunitario per le occupazioni a rischio (varicella, toxoplasma, parvovirus) e il trasferimento ad altre mansioni o un congedo temporaneo in caso di manifestazioni epidemiche, se si riscontra sieronegatività. La rosolia e la toxoplasmosi possono danneggiare il nascituro che può essere colpito anche da altri agenti biologici, ad esempio il citomegalovirus (un'infezione diffusa nella collettività umana) e la clamidia presente negli ovini; l'esposizione a questi agenti biologici va evitata a meno che la gestante sia protetta dalle sue condizioni immunitarie.

Agenti chimici

Gli agenti chimici possono penetrare nel corpo umano per vie diverse: inalazione, ingestione, assorbimento percutaneo. Interessano i seguenti agenti chimici nelle misure in cui è noto che mettono in pericolo la salute della gestante e del nascituro; tali sostanze sono etichettate con le seguenti frasi di rischio:

- R40: possibilità di effetti irreversibili;
- R45: può provocare il cancro;
- R46: può provocare alterazioni genetiche ereditarie;
- R49: può provocare il cancro per inalazione;
- R61: può provocare danni ai bambini non ancora nati;
- R63 possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati;
- R64: possibile rischio per i bambini allattati al seno.

Il fumo di tabacco è mutageno e cancerogeno ed è noto che costituisce un rischio per la gravidanza se la madre fuma. Gli effetti del fumo passivo sono meno chiari, ma si sa che interessano il cuore e i polmoni e rappresentano un rischio per la salute del bambino. Il fumo di sigarette è anche un sensibilizzatore respiratorio ed è associato all'asma, il cui inizio è in alcuni casi è legato alla gravidanza.

Possibili misure di prevenzione: in linea generale per i lavori con sostanze pericolose contenenti agenti chimici che possono causare un danno genetico ereditario, i datori di lavoro devono tener conto delle lavoratrici gestanti o puerpere. Se possibile si dovrebbe procedere alla sostituzione degli agenti nocivi; diversamente occorrerà vietare alle lavoratrici la manipolazione ed anche l'esposizione indiretta a tali sostanze sul lavoro.

Monossido di carbonio

Il monossido di carbonio è prodotto dall'utilizzazione di benzina, gasolio e gas di petrolio liquefatto (GPL) quali fonti di energia in macchinari e impianti domestici. Il rischio insorge quando i macchinari

che possono trovarsi a movimentare carichi nei tre mesi successivi alla ripresa dell'attività lavorativa dopo il parto. Problemi posturali possono insorgere in diverse fasi della gravidanza e al ritorno al lavoro a seconda delle caratteristiche individuali delle lavoratrici, delle loro mansioni e delle condizioni di lavoro. Tali problemi possono aggravarsi con il progredire della gravidanza, soprattutto se l'attività comporta movimenti disagiati o lunghi periodi in posizione eretta o seduta per cui il corpo è esposto a un carico statico prolungato o al rischio di una cattiva circolazione sanguigna. Questi fattori possono contribuire allo sviluppo di vene varicose e emorroidi oltre che di mali di schiena. Il mal di schiena durante la gravidanza può essere associato a tempi di lavoro lunghi e a posture inadeguate, come anche a un eccesso di movimento. Una donna incinta può aver bisogno di un maggiore spazio per lavorare o di adattare il modo in cui lavora (o il modo in cui interagisce con gli altri lavoratori o con la propria attrezzatura di lavoro) via via che la gravidanza modifica le sue dimensioni corporee e il modo in cui essa può muoversi, o stare in posizione eretta o rimanere seduta per periodi prolungati nel rispetto del comfort e della sicurezza. Vi possono essere rischi addizionali se una donna ritorna al lavoro dopo un parto con complicazioni mediche quali taglio cesareo o tromboflebite.

Possibili misure di prevenzione: il datore di lavoro deve assicurare che le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento non siano esposte a:

- movimentazioni manuali che comportano rischi di lesioni;
- movimenti e posture disagiati, soprattutto in spazi limitati;
- lavori in altezza.

Se del caso, introdurre o adattare le attrezzature di lavoro e i dispositivi di sollevamento, modificare i sistemi di magazzinaggio o riprogettare i posti di lavoro o il contenuto delle mansioni; evitare periodi prolungati di movimentazione di carichi, oppure lunghi periodi in posizione eretta o seduta senza muoversi o compiere altri esercizi fisici per riattivare la circolazione

Spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro

Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere.

In ambito scolastico gli spostamenti delle lavoratrici gestanti possono risultare non agevoli e/o sicuri nei locali adibiti ad archivio, depositi di materiali o arredi scolastici, ripostigli (detergenti e materiali per le pulizie), aule scolastiche con ridotte dimensioni e/o concomitante elevato affollamento di alunni, locali e passaggi con insufficiente illuminazione naturale od artificiale, scale fisse a gradini; sono questi i fattori che possono incrementare notevolmente il rischio di urti contro parti acuminate, cadute a livello, cadute dall'alto; per le scuole dell'infanzia il rischio infortunistico è rappresentato, ad es. da giochi per i bimbi sparsi sul pavimento o nel refettorio (inciampo e scivolamento); nelle medesime scuole l'affaticamento e l'assunzione di posture incongrue è dato dalle ridotte

corporeo	ristretti
Stanchezza / Fatica / Stress	Straordinari, lavoro serale o notturno, mancanza di pause per il riposo, orario di lavoro troppo lungo, ritmo o intensità di lavoro
Aumento del volume corporeo	Uso di indumenti protettivi / attrezzature di lavoro / Lavoro in aree ristrette
Equilibrio (riguarda anche le madri che allattano)	Problemi legati al lavoro in superfici scivolose e/o umide

Farmaci pericolosi in gravidanza

Quando si è in dolce attesa la tutela della salute diventa un fatto prioritario; per questo motivo l'argomento dei farmaci in gravidanza è delicatissimo da affrontare specie se ci si trova nel primo e nel terzo trimestre di gestazione. La cosa ideale sarebbe non farne uso assolutamente ma non sempre la cosa è possibile. Ecco perché è necessario un dialogo costante col ginecologo di fiducia per non incorrere in eventuali malformazioni fetali o intossicazioni.

Risultati di recenti ricerche scientifiche confermano che durante le prime settimane di gravidanza è meglio non assumere farmaci, specialmente se si tratta di analgesici e/o antiinfiammatori, considerando che potrebbe aumentare il rischio di aborti spontanei.

Il rischio maggiore di alcuni farmaci, infatti, è che, se assunti in gravidanza, possono avere effetti "teratogenetici", perciò in grado di causare malformazioni congenite nel bambino. Per esempio le molecole antitumorali sono quelle maggiormente in grado di modificare negativamente lo sviluppo fetale; gli ormoni sessuali possono causare alterazioni degli organi genitali del neonato, mentre gli antibatterici sono in grado di interferire con reazioni chimiche implicate nello sviluppo delle cellule fetali. Inoltre le future mamme che soffrono di epilessia, asma, ipertensione, depressione, diabete, malattie degenerative autoimmuni, in quanto impossibilitate a sospendere la terapia dovranno preventivamente consultare il medico per gestire l'uso dei farmaci appositi.

Ergonomia delle sedute
Organizzazione del lavoro in modo corretto
Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza desiderata.
Sono consentite brevi pause a disposizione per l'alimentazione.
Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto casa-lavoro e il lavoro in ore troppo mattutine, per evitare malesseri della gravidanza.
Con la lavoratrice sarà nel caso specifico valutato il rischio causato dal trasferimento casa-lavoro

COLLABORATRICE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA:

MANSIONE	Fattore di rischio Esposizione pericolosa	VALUTAZIONE/Periodo di Astensione
Attività di pulizia	Postura eretta 2 ore Fatica	Astensione dalla mansione in GRAVIDANZA
	Movimentazioni manuale di carichi (aiuto a svolgere varie attività) valore limite MMC: in gravidanza <0.85 secondo NIOSH post parto <1 secondo NIOSH	Astensione dalla mansione in GRAVIDANZA
	Rischio biologico: stretto contatto e igiene personale con rischio di trasmissione al neonato	Astensione dalla mansione in PRE-PARTO E POST-PARTO fino al 3° mese (con interdizione fino al 7° mese post parto - da valutare caso per caso)
	Rischio Chimico: in caso di uso detergenti chimici (con verifica schede di sicurezza) oppure se la lavoratrice presenta allergie documentate dal medico.	VIETATO L'USO oppure Astensione dalla mansione in PRE-PARTO E POST-PARTO fino al 3° mese (con interdizione fino al 7° mese post parto - da valutare caso per caso)
	uso di scale	VIETATO E' possibile vietare questa attività, mantenendo la mansione
	posizioni faticose o incongrue (Deve abbassarsi per varie attività da svolgere vicino al pavimento)	VIETATO E' possibile vietare questa attività, mantenendo la mansione
vigilanza-aiuto ad alunni con disabilità psichica o fisica	colpi, urti (nel caso di alunni con disabilità psichica)	Astensione dalla mansione in PRE-PARTO E POST-PARTO fino al 3° mese (con interdizione fino al 7° mese post parto - da valutare caso per caso)
	Movimentazioni manuale di carichi fatica eccessiva (aiuto a disabili fisici)	Astensione dalla mansione in GRAVIDANZA
	biologico (eventuali malattie infettive quali toxoplasmosi, varicella e rosolia trasmesse dagli alunni),	Astensione dalla mansione in PRE-PARTO E POST-PARTO fino al 3° mese (con interdizione fino al 7° mese post parto - da valutare caso per caso con dichiarazione del medico curante per assenza di copertura immunitaria corredata da titolo anticorpale-esami del sangue)
	uso detergenti chimici (con verifica schede di sicurezza)	Astensione dalla mansione in PRE-PARTO E POST-PARTO fino al 3° mese (con interdizione fino al 7° mese post parto - da

VALUTAZIONE GENERALE SULLA MANSIONE COLLABORATRICE SCOLASTICA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
In genere le lavoratrici sono esposte a plurimi fattori di rischio (salvo posizioni individuali da valutare specificatamente per la singola lavoratrice). E' impossibile eliminare alcuni contenuti in modo da ricondurre la mansione entro termini compatibili.
MISURE INDIVIDUALI DA PRENDERE:
E' indispensabile cambiare la mansione in gravidanza e anche nei primi 7 mesi dopo il parto. Tuttavia non esistono altre mansioni sicure a cui trasferire la lavoratrice, pertanto verrà richiesta con lettera alla Direzione Provinciale del Lavoro l'interdizione per l'intera gravidanza e i 7 mesi dopo il parto.
MISURE GENERALI:
Ergonomia delle sedute
Organizzazione del lavoro nelle pulizie in modo corretto
Dotazione di mascherine e guanti in lattice per le pulizie (di uso opzionale)
Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza desiderata.
Sono consentite brevi pause a disposizione per l'alimentazione
Predisposizione di un locale di riposo dove la lavoratrice incinta e la madre che allatta abbia la possibilità di riposarsi in posizione distesa (lettino o poltrona che consenta la posizione comoda distesa) e in condizioni appropriate.
Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto casa-lavoro e il lavoro in ore troppo mattutine, per evitare malesseri della gravidanza.
Con la lavoratrice sarà nel caso specifico valutato il rischio causato dal trasferimento casa-lavoro

INSEGNANTE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO:

MANSIONE	Fattore di rischio Esposizione pericolosa	VALUTAZIONE/Periodo di Astensione
INSEGNAMENTO attività educative e ricreative rivolte a bambini e ragazzi da 11 a 13-14 anni	insegnamento, riunioni, compilazioni registri, ecc..	Accettabile (rischio basso)
	Biologico: - bambini fino a 10 anni: eventuali malattie infettive quali toxoplasmosi, varicella e rosolia; - oltre i 10 anni: virus rosolia - in caso di epidemia	generalmente nessuno
	stress correlato al lavoro (burn-out aggravato dallo stato particolare : in maternità può arrivare al punto di rottura)	Si farà attenzione a tutte le lavoratrici per verificare se mostrano sintomi in questo senso. Chi aveva già mostrato in precedenza sintomi evidenti corre il rischio maggiore. Eventualmente saranno inviati alla DTL per una valutazione e misure appropriate. In caso di rischio: Astensione dalla mansione in PRE-PARTO E POST-PARTO fino al 3° mese (con interdizione fino al 7° mese post parto - da valutare caso per caso)
	stazione eretta per oltre metà del tempo	Astensione dalla mansione in GRAVIDANZA

INSEGNANTE DI SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO:

MANSIONE	Fattore di rischio Esposizione pericolosa	VALUTAZIONE/Periodo di Astensione
Attività a stretto contatto fisico con studenti nella scuola secondaria 1° grado	Rischio di reazioni improvvise e violente valutare caso per caso secondo funzionalità all'assistito	Astensione dalla mansione in PRE-PARTO E POST-PARTO fino al 3° mese (con interdizione fino al 7° mese post parto - da valutare caso per caso)
	Biologico: - bambini fino a 10 anni: eventuali malattie infettive quali toxoplasmosi, varicella e rosolia; - oltre i 10 anni: virus rosolia - in caso di epidemia	generalmente nessuno

VALUTAZIONE GENERALE SULLA MANSIONE INSEGNANTE PRIMARIA E SECONDARIA

In genere le lavoratrici di scuola primaria e secondaria non sono esposte a fattori di rischio, tranne lo stress (da tenere sotto osservazione) ed il rischio biologico in base alle risultanze sanitarie. Possono essere svolte le mansioni con misure individuali sottoindicate. L'astensione PRE-PARTO per rischio biologico con bambini fino a 10 anni e POST-PARTO fino a 7 mesi in caso di assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia.

MISURE INDIVIDUALI DA PRENDERE:

Divieto di eseguire lavoro in posizione eretta in gravidanza in modo da eccedere la metà dell'orario

		esami del sangue)
	uso detergenti chimici (con verifica schede di sicurezza)	Astensione dalla mansione in PRE-PARTO E POST-PARTO fino al 3° mese (con interdizione fino al 7° mese post parto - da valutare caso per caso)
Esecuzione di fotocopie (alcune lavoratrici: 3 ore /giorno)	postura eretta (la valutazione è rinviata alla valutazione dell'intera mansione, per verificare se supera la metà dell'orario)	
Centralino-Portineria (solo alcune lavoratrici)	posizione seduta prolungata per tempo eccessivo (6 ore)	Astensione dalla mansione in GRAVIDANZA
vigilanza in un'area della scuola	posizione seduta per tempo eccessivo	ACCETTABILE
Attività di spostamento arredi scolastici o operazioni di immagazzinamento	Movimentazioni manuale di carichi fatica eccessiva	VIETATO E' possibile vietare questa attività, mantenendo la mansione
	uso di scale	VIETATO E' possibile vietare questa attività, mantenendo la mansione
assistenza in mensa	postura eretta per circa 1 ora (la valutazione è rinviata alla valutazione dell'intera mansione, per verificare se supera la metà dell'orario)	Astensione dalla mansione in GRAVIDANZA
	Rumore superiore a 80 dB(A) e inferiore a 85 dB(A)	

COLLABORATRICE SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA 1° e 2° GRADO:

MANSIONE	Fattore di rischio Esposizione pericolosa	VALUTAZIONE/Periodo di Astensione
Attività di pulizia	Postura eretta 2 ore Fatica	Astensione dalla mansione in GRAVIDANZA
	Movimentazioni manuale di carichi (aiuto a svolgere varie attività) valore limite MMC: in gravidanza <0.85 secondo NIOSH post parto <1 secondo NIOSH	Astensione dalla mansione in GRAVIDANZA
	Rischio Chimico: in caso di uso detergenti chimici (con verifica schede di sicurezza) oppure se la lavoratrice presenta allergie documentate dal medico.	VIETATO L'USO oppure Astensione dalla mansione in PRE-PARTO E POST-PARTO fino al 3° mese (con interdizione fino al 7° mese post parto - da valutare caso per caso)
	uso di scale	VIETATO E' possibile vietare questa attività, mantenendo la mansione

MISURE INDIVIDUALI DA PRENDERE:
E' indispensabile cambiare la mansione in gravidanza e anche nei primi 7 mesi dopo il parto. Tuttavia non esistono altre mansioni sicure a cui trasferire la lavoratrice, pertanto verrà richiesta con lettera alla Direzione Provinciale del Lavoro l'interdizione per l'intera gravidanza e i 7 mesi dopo il parto.
MISURE GENERALI:
Ergonomia delle sedute
Organizzazione del lavoro nelle pulizie in modo corretto
Dotazione di mascherine e guanti in lattice per le pulizie (di uso opzionale)
Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza desiderata.
Sono consentite brevi pause a disposizione per l'alimentazione
Predisposizione di un locale di riposo dove la lavoratrice incinta e la madre che allatta abbia la possibilità di riposarsi in posizione distesa (lettino o poltrona che consenta la posizione comoda distesa) e in condizioni appropriate.
Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto casa-lavoro e il lavoro in ore troppo mattutine, per evitare malesseri della gravidanza.
Con la lavoratrice sarà nel caso specifico valutato il rischio causato dal trasferimento casa-lavoro

INSEGNANTE SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO:

MANSIONE	Fattore di rischio Esposizione pericolosa	VALUTAZIONE/Periodo di Astensione
INSEGNAMENTO attività educative e ricreative rivolte a bambini e ragazzi da 13-14 a 18-20 anni	insegnamento, riunioni, compilazioni registri, ecc..	Accettabile (rischio basso)
	Biologico:	generalmente nessuno
	stress correlato al lavoro (burn-out aggravato dallo stato particolare: in maternità può arrivare al punto di rottura)	Si farà attenzione a tutte le lavoratrici per verificare se mostrano sintomi in questo senso. Chi aveva già mostrato in precedenza sintomi evidenti corre il rischio maggiore. Eventualmente saranno inviati alla DTL per una valutazione e misure appropriate. In caso di rischio: Astensione dalla mansione in PRE-PARTO E POST-PARTO fino al 3° mese (con interdizione fino al 7° mese post parto - da valutare caso per caso)
	stazione eretta per oltre metà del tempo	Astensione dalla mansione in GRAVIDANZA

INSEGNANTE DI SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO:

MANSIONE	Fattore di rischio Esposizione pericolosa	VALUTAZIONE/Periodo di Astensione
----------	--	--------------------------------------

lavoro al VDT (alcune in modo non continuativo, altre con orario 6 ore al giorno)	lavoro al VDT (posizione fissa, faticosa negli ultimi mesi di gravidanza).	compatibile escluso il terzo mese preparto; si chiederà l'anticipazione di un mese dell'astensione obbligatoria. Per chi deve utilizzare il computer continuativamente come attività principale, senza interruzioni, si porrà un limite di 3 ore di lavoro, si concorderanno pause maggiori e più frequenti valutando anche la specifica postazione di lavoro e la comodità di utilizzo
archiviazione, prendere pratiche dall'archivio, trasportare plichi e faldoni	posizioni faticose quando bisogna prendere/riporre plichi in posizioni molto basse o molto alte	E' possibile vietare questa attività, mantenendo la mansione
	uso di scale	E' possibile vietare questa attività, mantenendo la mansione
	Movimentazione manuale di carichi oltre i 3 kg	E' possibile vietare questa attività, mantenendo la mansione
ricevere il pubblico allo sportello	posizione eretta complessivamente superiore a 3 ore (riguarda solo alcune lavoratrici)	E' possibile vietare questa attività, mantenendo la mansione altri lavori impiegatizi in posizione assisa
VALUTAZIONE generale sulla mansione:		
In genere le lavoratrici sono esposte a limitati e modesti fattori di rischio in gravidanza.		
E' possibile eliminare alcuni contenuti in modo da ricondurre la mansione entro termini compatibili: verrà posto un divieto per talune componenti della mansione.		
Solo le lavoratrici che utilizzano in modo continuativo e prolungato il computer verrà chiesto alla DPL l'anticipazione al 3° mese dell'astensione obbligatoria.		
MISURE INDIVIDUALI DA PRENDERE:		
Divieto in gravidanza di eseguire lavoro in posizione eretta (allo sportello e altri lavori) in modo da eccedere la metà dell'orario		
Lavoratrici che utilizzano in modo continuativo e prolungato il computer: sarà vietato eccedere le 4 ore in gravidanza; si concorderanno pause maggiori e più frequenti; verrà chiesto alla DPL l'anticipazione al 3° mese dell'astensione obbligatoria.		
MISURE GENERALI:		
Ergonomia delle sedute Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza desiderata.		
Sono consentite brevi pause a disposizione per l'alimentazione.		
Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto casa-lavoro e il lavoro in ore troppo mattutine, per evitare malesseri della gravidanza.		
Con la lavoratrice sarà nel caso specifico valutato il rischio causato dal trasferimento casa-lavoro.		

In relazione a quanto disposto dagli artt 7 e 11 del D. Lgs 151/2001, anche in considerazione dei possibili rischi derivanti da esposizioni accidentali, dal momento della notifica dello stato di gravidanza fino al settimo mese dopo il parto non possono frequentare i laboratori come definiti nelle presenti linee guida, e pertanto ne devono essere allontanate le studentesse e le altre lavoratrici equiparate che svolgono le proprie attività in presenza dei rischi da agenti fisici, agenti chimici, agenti cancerogeni, agenti mutageni, agenti teratogeni, gas anestetici, lavori pericolosi e insalubri, agenti biologici (sia per uso deliberato che per esposizione potenziale, compresi i zoonotici), stazione in piedi per oltre metà dell'orario di impegno specifico, movimentazione manuale dei carichi e quant'altro previsto dal decreto, individuati nel Documento di tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri (previsto dall'art. 18 del D.Lgs 81/2008).

Tutela della maternità nel periodo della gravidanza fisiologica

Lo stato di gravidanza deve essere segnalato utilizzando l'allegato delle presenti linee guida insieme al certificato medico dello specialista ginecologo. Il tutto va consegnato al Dirigente Scolastico.

La studentessa o la lavoratrice equiparata devono essere immediatamente allontanate dai laboratori ai sensi del D.Lgs 151/2001, o se possibile, devono essere loro affidati incarichi di ricerca o percorsi didattici/formativi alternativi, privi di rischi per la maternità.

Qualora fossero disponibili attività didattiche e/o di ricerca alternative, che non comportino rischi per la gravidanza e l'allattamento, dovranno essere valutate ulteriori soluzioni e in ultimo l'astensione obbligatoria. In casi particolari in cui sia richiesta una valutazione specifica, tali attività potranno essere comunicate per iscritto dal Datore di Lavoro al medico competente e al SPP per una valutazione congiunta.

Tutela al rientro del congedo per la maternità fino al settimo mese post-partum e durante l'allattamento

Fino al al settimo mese post partum valgono sostanzialmente le stesse limitazioni previste durante la gravidanza: la studentessa/lavoratrice equiparata non potrà frequentare i laboratori, a meno della disponibilità di incarichi di ricerca o percorsi didattici alternativi.

Allattamento

Fino al settimo mese di età del figlio valgono, ai sensi di legge, le limitazioni e le prescrizioni in essere durante la gravidanza.

Attività consentite

Nel periodo della gravidanza e dell'allattamento è consentito:

1. frequentare le lezioni in aula con possibilità di alternare frequentemente le posture;
2. svolgere attività di ricerca bibliografica, elaborazione dati e stesura testi in studio/ufficio/biblioteca, con utilizzo non continuativo del VDT e con possibilità di autonoma gestione delle pause e/o dell'orario di lavoro.

Indicazioni finali

Alla Studentessa, al momento dell'iscrizione a qualsiasi attività formativa organizzata e/o gestita dalla Scuola, così come alle altre lavoratrici equiparate al momento dell'inizio dell'attività, dovranno essere rese disponibili le presenti linee guida.

Le valutazioni saranno effettuate caso per caso con il supporto del Medico Competente e del RSPP.

STUDENTESSE (SCUOLE SECONDARIE):

MANSIONE	Fattore di rischio Esposizione pericolosa	VALUTAZIONE/Periodo di Astensione
FREQUENZA LEZIONI DIDATTICHE con persone in età	Frequenza lezioni	Accettabile (rischio basso)

con alunni da 5-6 a 10-11 anni	Biologico: - bambini fino a 10 anni: eventuali malattie infettive quali toxoplasmosi, varicella e rosolia; - oltre i 10 anni: virus rosolia - in caso di epidemia	Astensione dalla mansione in PRE-PARTO E POST-PARTO fino al 3° mese (con interdizione fino al 7° mese post parto - da valutare caso per caso in base a risultanze sanitarie (con dichiarazione del medico curante per assenza di copertura immunitaria alla rosolia corredata da titolo anticorpale-esami del sangue)
	stress correlato al lavoro (burn-out aggravato dallo stato particolare : in maternità può arrivare al punto di rottura)	Si farà attenzione a tutte le lavoratrici per verificare se mostrano sintomi in questo senso. Chi aveva già mostrato in precedenza sintomi evidenti corre il rischio maggiore. In caso di rischio: Astensione dalla mansione in PRE-PARTO E POST-PARTO fino al 3° mese (con interdizione fino al 7° mese post parto - da valutare caso per caso)
	stazione eretta per oltre metà del tempo	Astensione dalla mansione in GRAVIDANZA
ATTIVITA' PRESSO SCUOLE SECONDARIE 1° E 2° GRADO A stretto contatto con studenti da 13-14 a 18-20 anni	insegnamento, riunioni, compilazioni registri, ecc..	Accettabile (rischio basso)
	Biologico:	generalmente nessuno
	stress correlato al lavoro (burn-out aggravato dallo stato particolare: in maternità può arrivare al punto di rottura)	Si farà attenzione a tutte le lavoratrici per verificare se mostrano sintomi in questo senso. Chi aveva già mostrato in precedenza sintomi evidenti corre il rischio maggiore. Eventualmente saranno inviati alla DTL per una valutazione e misure appropriate. In caso di rischio: Astensione dalla mansione in PRE-PARTO E POST-PARTO fino al 3° mese (con interdizione fino al 7° mese post parto - da valutare caso per caso)
	stazione eretta per oltre metà del tempo	Astensione dalla mansione in GRAVIDANZA

gravidenza nel **secondo e terzo trimestre** e per le **donne che allattano**, senza necessità di sospendere l'allattamento. La raccomandazione è in linea con l'aggiornamento del documento ***Indicazioni ad interim su vaccinazione contro il COVID-19 in gravidanza e allattamento***, dell' Istituto Superiore di Sanità (ItOSS -ISS).

Per quanto riguarda la vaccinazione nel **primo trimestre**, sebbene la vaccinazione possa essere considerata sicura in qualsiasi periodo della gravidanza, sono ancora poche le evidenze. Le donne che desiderino vaccinarsi nel primo trimestre devono valutare rischi e benefici insieme al proprio medico.

Il **target** prioritario per la vaccinazione in gravidanza sono le donne a maggior rischio di contrarre l'infezione da SARS-CoV-2 (es. professioniste sanitarie, *caregiver*) e/o a maggior rischio di sviluppare una malattia grave da COVID-19 (donne con fattori di rischio come età > 30 anni, BMI > 30, comorbidità come diabete e ipertensione, cittadinanza di Paesi ad alta pressione migratoria).

Si sottolinea che, se una donna vaccinata scopre di essere in gravidanza dopo aver già ricevuto il vaccino, non c'è evidenza in favore dell'interruzione della gravidanza. Inoltre, se una donna scopre di essere in gravidanza tra la prima e la seconda dose del vaccino può considerare di ritardare la seconda dose fino al secondo trimestre.

È raccomandata la vaccinazione dei conviventi per limitare ulteriormente il rischio di contagio delle donne in gravidanza e durante l'allattamento.

Se sei in gravidanza o in allattamento e decidi di vaccinarti parlane con il tuo medico. Il personale sanitario è tenuto a illustrare nella maniera più chiara possibile il rapporto tra rischi e benefici, così da permettere a ogni donna di prendere la decisione più appropriata per il proprio caso.

Una donna che sta allattando può ricevere il vaccino per il SARS-CoV-2. Le donne che allattano possono vaccinarsi, senza alcuna necessità di interrompere l'allattamento.

La donna che allatta deve essere informata che la vaccinazione non espone il lattante a rischi e gli permette di assumere, tramite il latte, anticorpi contro SARS-CoV-2.

Il neonato allattato da madre vaccinata segue il suo calendario vaccinale senza alcuna modifica.

E' raro che le donne in gravidanza con COVID-19 possono trasmettere il virus al feto o neonato. La trasmissione verticale, da mamma a bambino, del virus SARS-CoV-2 è possibile. Nonostante le evidenze siano ancora scarse, ad oggi viene comunque considerato un evento raro.

Le donne in gravidanza con COVID-19 non devono necessariamente effettuare un parto cesareo. In relazione alle attuali conoscenze, infatti, non c'è indicazione elettiva al taglio cesareo nelle donne positive al nuovo coronavirus e rimangono valide le indicazioni attuali al taglio cesareo.

Le misure comportamentali di prevenzione per le donne in gravidanza e in allattamento positive al SARS-CoV-2.

Le misure di prevenzione raccomandate per tutte le donne in gravidanza e che allattano, indipendentemente dalla scelta se vaccinarsi o meno, non sono diverse da quelle per la popolazione generale: un'accurata igiene delle mani, l'uso della mascherina negli ambienti chiusi e in prossimità di altre persone non conviventi/non vaccinate, un'adeguata ventilazione degli ambienti, ma si raccomanda soprattutto di rispettare scrupolosamente le misure di distanziamento

OBBLIGO DI INFORMAZIONE

OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO

Art. 36 del D.Lgs. 81/2008

RICEVUTA DI CONSEGNA DI MATERIALE INFORMATIVO

La sottoscritta:

nella sua mansione di dipendente alunna

dell' ISTITUTO _____

dichiara di aver ricevuto e preso in visione l'opuscolo **“Informazioni sulla tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento”**.

Tale documentazione è stata fornita per ottemperare agli obblighi di informazione di cui all'art. 36 del D.Lgs. 81/2008.

Per ricevuta (firma):

Data _____ / _____ / _____

N.B. il presente documento (in copia od in originale) sarà conservato insieme alla documentazione relativa agli adempimenti formali di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.